

Nascondere con le parole. La normalizzazione del concetto di “terrorismo”

Alessandro Colombo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4811-6689>

DOI: [10.54103/milanoup.216.c475](https://doi.org/10.54103/milanoup.216.c475)

ABSTRACT

Il capitolo si occupa di uno strumento meno scontato ma, non per questo, meno efficace di diniego delle violenze di massa: la definizione e della ridefinizione dei concetti. Il caso del terrorismo è, da questa prospettiva, esemplare. Non soltanto perché la nozione stessa di terrorismo è relativamente recente e rappresentativa, quindi, di uno stacco nella cultura politica e giuridica dominante. Ma, soprattutto, perché il concetto di terrorismo ha subito una brusca evoluzione nell'ultimo trentennio, che ha persino ampliato il riconoscimento della natura terroristica di determinati atti e soggetti in una direzione ma, in compenso, ha finito per negare la natura di atto terroristico ad altri. In particolare, ha reciso il rapporto tra Stato e terrorismo che, al contrario, era stato comunemente riconosciuto nel corso del Novecento.

Nella maggior parte dei casi, il riconoscimento e il diniego delle violenze di massa avvengono attraverso gli stessi strumenti, riconoscibilissimi, della memoria collettiva. E tuttavia esistono, a margine di questi luoghi più trasparenti, altri strumenti meno scontati ma, non per questo, meno efficaci, tra i quali probabilmente nessuno è più formidabile della definizione e della ridefinizione dei concetti. I quali, sussumendo sotto di sé certi fenomeni ed escludendone autoritativamente altri, ci consentono di “trovare un posto” ai primi proprio mentre ci obbligano a trascurare i secondi perché, banalmente, “non sapremmo dove metterli”: per esempio, perché non abbiamo il nome giusto per definirli, o perché non rientrano nei nostri sistemi di congiunzione/disgiunzione, oppure perché prenderli in considerazione ci costringerebbe a “rimettere a posto” le nostre mappe cognitive e concettuali.

Inutile dire che questo atto di definizione e ridefinizione dei concetti è un atto per eccellenza politico. Sebbene infatti, nella maggior parte dei casi, i processi di trasformazione linguistica avvengano in modo spontaneo, alcuni di essi sono influenzati, deformati o persino dettati dal potere politico, attraverso

produzioni normative, sistemi di incentivi o divieti. A maggior ragione quando il contenuto dei concetti riguarda gli standard di “normalità” e “anormalità” della società interessata (compresa quella internazionale), e nei momenti nei quali quegli standard sono definiti o ridefiniti.

1. Il passaggio costituente degli anni Novanta

Tra le soglie storiche deputate alla ridefinizione dei concetti, una in particolare riguarda più di tutte le relazioni internazionali. Si tratta, come in tanti altri casi, dei dopoguerra delle grandi “guerre generali” o “per l’egemonia”: l’equivalente di ciò che le rivoluzioni rappresentano per gli ordinamenti politici interni, cioè dei momenti “costituenti” non soltanto del diritto e dei diritti ma, appunto, anche della (nuova) memoria collettiva e del (nuovo) significato delle parole. Guerre-fonti, secondo la formulazione di Norberto Bobbio¹: non soltanto dell’ordinamento, ma anche del lessico politico-giuridico.

In queste fasi, la costruzione della memoria collettiva subisce un’accelerazione e un’intensità senza paragoni. E lo fa, tra le altre cose, perché può beneficiare dell’esistenza di un soggetto o di una coalizione di soggetti, le potenze vincitrici, interessati e capaci di orientare l’impresa. Il vincitore è, come prima cosa, il “Grande Definitore” dell’ordine internazionale in gestazione, cioè il soggetto che determina i principi e le norme fondamentali della convivenza, definisce i contenuti e i limiti della normalità (e, quindi, i diversi gradi della anormalità), impone un criterio inderogabile di coerenza tra questa normalità e la memoria del passato, discrimina tra chi ha diritto di essere ammesso a pieno titolo alla comunità internazionale e chi deve esserne parzialmente o totalmente escluso, compila e aggiorna vere e proprie liste di proscrizione dalla pace comune, decide chi e che cosa debba essere considerato una “minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale”, quanto questa minaccia sia imminente e che cosa sia necessario (e legittimo) per affrontarla, fino a esercitare in caso estremo il diritto alla messa al bando dei trasgressori.

Soprattutto, il vincitore è il soggetto che definisce o ridefinisce autoritativamente il significato delle parole. Che è, non a caso, il compito che gli Stati Uniti e i loro alleati si sono affrettati ad assolvere a partire dalla fine degli anni Ottanta e dall’inizio degli anni Novanta dell’ultimo secolo, una volta ottenuta la vittoria non soltanto sull’Unione sovietica ma, come fu affermato enfaticamente, su tutte le possibili alternative alla democrazia liberale². Riportando al singolare parole che, per tutto il Novecento, erano state declinate al plurale, a partire dalla parola-cardine “democrazia” (sul cui significato e sulle cui eredità si era combattuta la guerra civile prima europea e poi mondiale del secolo).

1 N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Il Mulino, Bologna 1979.

2 F. Fukuyama, “The End of History?”, in *The National Interest*, n. 16, estate, 1989a, pp. 3-18.

Costruendo, in opposizione alla monumentalizzazione della democrazia, parole-pigliatutto capaci di raccogliere tutte le forme politiche residue, senza riconoscere più alcuno spazio a possibili (e, in realtà, concretissime) differenze tra di loro: la parola “totalitarismo” per il passato, quella ancora più vaga di “autocrazia” per il presente. Cancellando del tutto o relegando nell’esotismo altre parole-simbolo del lessico novecentesco quali la parola “rivoluzione”. Rovesciando il senso politico di altre parole sopravvissute quali “antifascismo”. Sconvolgendo, infine, la trama di associazioni tra di loro, come quella tra sionismo e razzismo avanzata nel pieno del radicalismo politico novecentesco da una Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1975 e revocata, già nel dicembre 1991, da una risoluzione di segno scontatamente opposto³.

Per l’impatto politico, giuridico e persino culturale che avrebbe avuto negli anni successivi, tuttavia, pochi atti di ri-nominazione meritano un posto più importante di quello che ha riguardato sin dal principio degli anni Novanta il “terrorismo”: un concetto inevitabilmente associato alla violenza e, dato il suo carattere indiscriminato, alla “violenza di massa”; ma soprattutto, nel contesto della fondazione del Nuovo Ordine Mondiale, un concetto destinato a diventare l’epitome della violenza illegittima, in opposizione alla violenza legittima degli Stati democratico-liberali chiamati a promuovere e difendere l’ordine emergente. È la contrapposizione che sarebbe stata riassunta, dieci anni più tardi, nella formula della “guerra globale al terrorismo”: guerra da una parte e terrorismo dall’altra, appunto, cioè legittimità contro illegittimità, violenza legale contro violenza illegale, la “civiltà” persino contro “coloro che vorrebbero distruggerla”⁴. Ma è, sin dall’inizio, una contrapposizione chiamata a fissare i confini dei nuovi standard di normalità internazionale: tanto nelle pratiche politiche e giuridiche del presente quanto, coerentemente, nella imponente ridefinizione del passato.

2. Un concetto controverso

L’addomesticamento del concetto di “terrorismo” non si presentava, a prima vista, come agevole. Tra le altre cose perché, per tutto il corso del Novecento, tutti i tentativi di ancorare il concetto a qualche chiara distinzione tra violenza legittima e violenza illegittima si erano rivelati illusori, se non addirittura controproducenti. Sul terreno politico, la nozione di “terrorismo” non aveva saputo districarsi dal labirinto degli scontri ideologici e di legittimità del secolo, tanto

3 A indicare il brusco cambiamento del clima politico e dei rapporti di potere nella comunità internazionale, basti ricordare che la risoluzione 3379 del 10 novembre 1975, che aveva equiparato il sionismo al razzismo era stata votata da 72 paesi, con 35 voti contrari e 32 astenuti. La risoluzione 46/86 che la revocò il 16 dicembre 1991 fu votata invece con 111 voti a favore, 25 contrari e 13 astenuti.

4 White House 2010, p. 29.

da ridursi a poco altro che un'arma da brandire per screditare i propri nemici sul terreno politico, giuridico e persino etico. E anche sul terreno giuridico, nonostante i reiterati sforzi di pervenire a una definizione e a una condanna condivisa, tutto ciò che la comunità internazionale era riuscita a ottenere era stato un insieme quasi deprimente di trattati internazionali contro singole pratiche quali i dirottamenti aerei, la presa d'ostaggi o l'uso di esplosivi: senza alcun esplicito riferimento – se non in una minoranza di casi – ai termini apparentemente intrattabili “terrorismo” e “terroristi”⁵.

Questa intrattabilità sembrava dar ragione, oltre tutto, alla storia particolarissima del concetto⁶. La quale, tanto per cominciare, era sorprendentemente recente. Sebbene la pratica di minacciare o impiegare il terrore per influenzare coercitivamente le scelte del nemico fosse antica quanto la storia della guerra, la sua acquisizione consapevole era avvenuta solo molto tardi, all'epoca della Rivoluzione francese. E lo aveva fatto, già allora, in modo controverso. Fino all'estate del 1793, la parola “terrore” aveva continuato a essere impiegata con un'accezione scontatamente negativa per indicare il passato monarchico e i tentativi controrivoluzionari. Con la radicalizzazione del movimento giacobino e l'acuirsi dei conflitti interni e internazionali, al contrario, essa aveva mutato drasticamente accezione, per trasformarsi nello strumento per eccellenza della difesa della Rivoluzione – *le despotisme de la liberté contre le tyrannie*. “*Le gouvernement révolutionnaire a besoin d'une activité extraordinaire, précisément parce qu'il est en guerre*”⁷. In questo contesto, tra il 1793 e il 1794, il termine “terrore” aveva potuto acquisire una connotazione sorprendentemente positiva, al punto da essere messo ufficialmente all'ordine del giorno del Comitato di Salute pubblica il 5 settembre 1793. Senonché i suoi derivati (*terrorisme, terroristes, terrifier, terrorifier* o *terroriser*) erano nati negli stessi mesi con un'accezione quasi sempre negativa, che si sarebbe consolidata quando, quattro anni più tardi (nel 1798), la voce “terrorismo” fu introdotta nel supplemento del *Dictionnaire* dell'Académie Française come *système, régime de la terreur* – insieme alla voce “terrorista” come *agent ou partisan du régime de la terreur qui avait lieu par l'abus de mesures révolutionnaires*.

Questa paura organizzata, moderna per senso tattico e spirito organizzativo, è la matrice dell'uso contemporaneo del termine “terrore” e dei suoi derivati. E una matrice nella quale sono riconoscibili sin dall'inizio almeno tre nodi che, come vedremo, l'accezione attuale della parola può sforzarsi solo di nascondere, ma senza essere davvero in grado sciogliere. Tanto per cominciare, contrariamente a ciò che suggerisce la tendenza maliziosa ma storicamente inconsistente

5 B. Saul, *Defining Terrorism in International Law*, Oxford UP, Oxford & New York 2006.

6 R. Walther, “Terror, Terrorismus”, in O. Brunner, R. Koselleck, W. Conze (a cura di), *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur Politisch-Sozialen Sprache in Deutschland*, Klett-Cotta, Stuttgart 1972-1997, Volume 6, pp. 323-344.

7 M. de Robespierre, *Discours devant la Convention le 5 nivôse An II*, 1793, citato in R. Walther, “Terror, Terrorismus”, cit., p. 345.

a interpretarlo come un fenomeno chiliastico, associato *ab origine* al fondamentalismo religioso, l'acquisizione consapevole del terrorismo come pratica politica e strategica fu resa possibile dalla fiducia tutta moderna nella possibilità di ripulmare la realtà, orientandola nella direzione desiderata e liberandola dei suoi aspetti indesiderati. In secondo luogo, già per effetto della traslazione dal governo monarchico al governo giacobino, il “terrorismo” fu inteso come uno strumento di per sé neutrale, disponibile a qualunque tipo di soggetto (statuale e non statale, rivoluzionario e conservatore) per il perseguimento di qualunque tipo di obiettivo: vale a dire, in particolare, sia per rovesciare l'ordine sociale sia per difenderlo. E uno strumento che si presentò e si legittimò sin dal principio (e *per principio*) come eccezionale, cioè come una eccedenza rispetto ai modi *normali* della competizione politica. È soprattutto da questo terzo elemento che sarebbero scaturiti i maggiori problemi. Perché il ricorso al terrorismo avrebbe sempre richiesto, da allora, il richiamo a qualche presunto stato di eccezione (la necessità di sfuggire *a ogni costo* a una condizione umanamente e socialmente insostenibile come, di volta in volta, la subordinazione coloniale, l'apartheid o qualche altra forma estrema di ingiustizia; o quella di evitare – anche qui, *a ogni costo* – di essere sconfitti da qualche nemico “abnorme”, come nella “Suprema Emergenza” invocata da Winston Churchill a giustificazione dei bombardamenti a tappeto sulle città tedesche nel corso della Seconda Guerra Mondiale⁸). E perché la riconoscibilità dell'eccezione avrebbe rimandato, a propria volta, all'esistenza di qualche standard condiviso di normalità: quanto meno, riguardo alla legittimità e ai limiti dell'uso della violenza.

Se, dunque, la nozione di terrorismo si era rivelata sin dall'inizio come controversa, ancora di più lo era diventata transitando dalla sfera politica interna alla sfera politica internazionale – dove, a differenza che nei contesti interni, uno standard altrettanto univoco di normalità politica e giuridica non c'era mai stato, e ci sarebbe stato sempre meno nel corso della “guerra civile mondiale” del secolo. Il trapasso, non a caso, era avvenuto solo un secolo più tardi. Alla fine della Prima guerra mondiale, la Commissione incaricata di indagare sui crimini di guerra commessi dalla Germania aveva identificato, quale crimine per eccellenza, il “terrorismo sistematico” contro i civili⁹. Durante e subito dopo la Seconda guerra mondiale, l'accusa di “terrorismo sistematico” contro i civili era stata nuovamente rivolta alle politiche di occupazione della Germania nazista; mentre, da parte sua, quest'ultima aveva ritorto l'accusa di terrorismo sui bombardamenti alleati contro le città – “incursioni terroristiche”, come recitavano i bollettini di guerra tedeschi. Nella stessa epoca e nell'immediato dopoguerra, l'accusa di terrorismo era stata impiegata dalle autorità di occupazione, come quelle tedesche in Europa e francesi in Algeria, per stigmatizzare le azioni

8 M. Walzer, *Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations*, Basic Books, New York 2000.

9 B. Saul, *Defining Terrorism in International Law*, cit., p. 272.

dei partigiani e dai partigiani per stigmatizzare le rappresaglie delle autorità di occupazione.

Già in questo scambio di accuse incrociate è possibile intravedere i due principali ostacoli che, per tutto il Novecento, avrebbero impedito di pervenire a una definizione condivisa del concetto. Intanto, nel passaggio dalla dimensione interna alla dimensione internazionale il concetto di “terrorismo” aveva finito per includere non una, ma due diverse trasgressioni ai modi “normali” o “convenzionali” della guerra – e due trasgressioni non necessariamente associate fra loro. La prima era quella del progressivo superamento dell'*hortus clausus* dei combattenti, con l'impiego da parte di questi ultimi di atti criminali (“terroristici”, appunto) contro il territorio e la popolazione dei propri nemici. La seconda era quella del progressivo indebolimento della “presa” degli Stati sulla politica internazionale, con l'irruzione di portatori alternativi di violenza organizzata – guerriglieri, partigiani, insorti: dal punto di vista degli eserciti regolari, appunto, “terroristi”. Tutte e due le eccezioni avevano a che fare con la rottura dei limiti della guerra. Ma la prima presupponeva un accordo su *come e contro chi* la guerra avrebbe dovuto essere e normalmente era combattuta, mentre la seconda ne presupponeva uno su *chi* avrebbe dovuto essere e normalmente era a combatterla.

Soprattutto, il riconoscimento di tutte e due queste trasgressioni si era scontato con il progressivo cedimento dei rispettivi standard di normalità. Da un lato, si era incrinato per tutto il corso del Novecento l'accordo su *come e contro chi* la violenza potesse essere legittimamente impiegata, sotto la spinta di un numero sempre più ampio di scusanti all'uso preordinato della violenza contro non combattenti, cioè prima di tutto civili in tempo di guerra e militari in tempo di pace. È ciò che era già avvenuto nella prima metà del secolo nel crogiolo della “guerra totale” – totale, appunto, in quanto programmaticamente indifferente alla distinzione tra militari e civili, anzi sempre più incline a colpire i secondi per evitare lo scontro diretto coi primi¹⁰. E si era ripetuto, nella seconda metà, in nome questa volta di una serie senza fine di imperativi di giustizia quale il “diritto inalienabile all'auto-determinazione e all'indipendenza di tutti i popoli sottoposti a regimi coloniali e razzisti o ad altre forme di occupazione straniera” – secondo la caratteristica formulazione della Risoluzione 3034 del 1972 votata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite all'indomani della strage di Monaco.

Dall'altro lato, era venuto progressivamente meno nel corso del Novecento qualunque accordo su *chi* fosse legittimato e chi no a impiegare la violenza. E non solo perché un numero sempre crescente di attori non statuali *si erano ripresi* il diritto di prendere le armi, senza che una parte considerevole della società internazionale l'avesse considerato illegittimo¹¹. Ma perché, a fianco di ciò, aveva

10 E. Jünger, *La Mobilitazione totale*, in E. Jünger, *Foglie e pietre*, Adelphi, Milano 1997 (ed. or. 1930), pp. 113-135.

11 H. Bull, *The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics*, Columbia UP, New York 1977, p. 269.

ceduto in una misura oggi difficilmente concepibile l’idea – vestfaliana per eccellenza – che la violenza degli Stati e quella degli attori non statuali meritassero di essere trattate con metri diversi. Questa crescente indistinzione non aveva risparmiato la nozione di terrorismo. Fino a quando le sue definizioni restarono incentrate sulla natura degli atti “terroristici” invece che sull’identità dei soggetti “terroristi”, infatti, non fu facile nascondere che atti di questa natura erano stati e continuavano a essere commessi non soltanto da soggetti non statuali, ma anche da Stati; anzi dagli Stati molto prima e molto di più che dai soggetti non statuali. Questo riconoscimento – perché di *riconoscimento*, anche in questo in caso, si tratta – fu fatto proprio già su un terreno gelidamente “neutrale” quale quello strategico da Thomas Schelling, economista e studioso di strategia, premio Nobel per l’economia nel 2005 per l’applicazione della teoria dei giochi all’analisi della cooperazione e del conflitto. In un fortunatissimo libro del 1966, *Arms and Influence*, Schelling dedicò l’intero primo capitolo al terrorismo concepito come “violenza intesa a costringere il nemico invece che indebolirlo militarmente”¹². Ma, appunto, invece di concentrare tutta la propria attenzione su qualche manipolo di fanatici o “terroristi” – come sarebbe diventato consuetudine nelle successive “storie del terrorismo” – Schelling non esitò a prendere le mosse dagli Stati impegnati nelle avventure coloniali, dalla marcia del generale Sherman durante la guerra civile americana e dall’operato degli Stati Uniti nelle cosiddette guerre indiane. “Se *certi* Indiani erano uccisi perché *altri* Indiani cedessero, ebbene questa era violenza coercitiva – o almeno si proponeva di esserlo”¹³. A maggior ragione, Schelling individuò sempre negli Stati i protagonisti assoluti del terrorismo novecentesco, come avevano appena dimostrato i bombardamenti indiscriminati della Seconda guerra mondiale e tra questi, soprattutto, l’atto terroristico chimicamente puro di Hiroshima e Nagasaki. Quelle due bombe, riconobbe senza esitazione lo studioso americano,

furono armi di terrore e di shock. Esse procurarono sofferenze, ne promisero ancora di più, e questo era precisamente il loro obiettivo. (...) Da un punto di vista militare, gli Stati Uniti avevano poco da guadagnare dalla distruzione di due città industriali giapponesi; da un punto di vista civile, i giapponesi avevano molto da perdere. La bomba che colpì Hiroshima era una minaccia rivolta a tutto il Giappone. L’obiettivo politico della bomba non erano i morti di Hiroshima o le fabbriche nelle quali lavoravano, ma i sopravvissuti di Tokyo. Le due bombe erano nella tradizione di Sheridan contro i Comanches e di Sherman in Georgia. ... L’effetto delle bombe, così come il loro obiettivo, non era la distruzione militare che provocarono ma la sofferenza, lo shock e la promessa di infliggerne ancora.¹⁴

12 T. Schelling, cit., p. 21.

13 Ivi, p. 5.

14 Ivi, pp. 17-18.

Il secondo caso, quello di Raymond Aron, è persino più sorprendente. Intanto, perché Aron è esattamente l'opposto dell'intellettuale engagé e politicamente radicale dal quale ci si potrebbe aspettare affermazioni simili: un liberale conservatore, attivamente impegnato contro il fascismo prima e il comunismo poi, ostile al radicalismo "comunisteggiante" della sinistra degli anni Sessanta e Settanta e, per questo, bestia nera del Maggio francese del 1968 ("*Il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron*"). Soprattutto, quando Aron scrisse e pubblicò il suo *opus magnum* di politica internazionale – *Pace e guerra fra le nazioni* nel 1962 – la popolazione francese in Algeria era ancora esposta a un'offensiva terroristica di dimensioni non minori di quella a cui sarebbe stata esposta qualche decennio più tardi all'epoca della "guerra globale al terrore". Ma questo non impedì ad Aron, una volta definita come "terroristica un'azione violenta i cui effetti psicologici sono sproporzionati ai risultati puramente fisici", di riconoscere che "gli attentati detti 'indiscriminati' dei rivoluzionari sono terroristici come erano terroristici i bombardamenti anglo-americani a tappeto. La mancanza di discriminazione contribuisce a diffondere la paura perché, se nessuno è preso di mira, nessuno è al riparo"¹⁵.

Il terzo dei nostri protagonisti è Michael Walzer, filosofo morale statunitense di orientamento liberale. Nel suo *Guerre giuste e ingiuste* del 1977, Walzer non esitò a designare come "terrorismo alleato"¹⁶ la campagna aerea contro la Germania e il Giappone (pur giustificandola almeno fino al momento in cui una vittoria tedesca divenne impossibile, cioè grossomodo fino alla fine del 1942). Ma, nel capitolo specificamente dedicato al metodo terroristico, Walzer si spinse persino più avanti, fino a rovesciare esplicitamente il rapporto tra terrorismo non statale e terrorismo statale. Il fatto che la parola "terrorismo" sia "usata spessissimo per descrivere la violenza rivoluzionaria", osservò Walzer, "è una piccola vittoria per i campioni dell'ordine"¹⁷. Ma, nella realtà, la pratica di terrorizzare intere popolazioni per distruggere il morale di una nazione o di una classe "è una strategia sia della guerra convenzionale che della guerriglia, e sia dei governi stabiliti che dei movimenti radicali"¹⁸. Anzi, conclude Walzer,

i tiranni insegnarono il metodo ai soldati e i soldati ai rivoluzionari moderni. Questa è una storia cruda; ... il terrorismo in senso stretto, cioè l'uccisione indiscriminata di innocenti, è emerso come strategia della lotta rivoluzionaria solo nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, vale a dire, quando era già diventato una caratteristica della guerra convenzionale.¹⁹

15 R. Aron, *Paix et guerre entre les nations*, Calmann-Lévy, Paris 1962; trad. it. *Pace e guerra fra le nazioni*, Milano, Comunità, 1983, p. 209.

16 M. Walzer, cit., p. 255.

17 Ivi, p. 197.

18 *Ibidem*.

19 Ivi, p. 198.

3. Il cambio di paradigma

Proprio contro queste fastidiose complicazioni si è indirizzata la grande impresa di ridefinizione dell'ultimo trentennio. Un'impresa inaugurata, in realtà, già dieci anni prima della fine della guerra fredda, per iniziativa in particolare dei governi americano, britannico e israeliano²⁰. Progressivamente istituzionalizzata nel decennio successivo, anche in virtù della pubblicazione per mano del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti di un elenco continuamento aggiornato di gruppi terroristici²¹ e “stati sponsor del terrorismo”²². E poi portata definitivamente a compimento, dopo il 2001, nel clima di mobilitazione politica e retorica della cosiddetta “guerra globale al terrore” – una guerra programmaticamente “senza fine”, alla quale continuano a richiamarsi non a caso tutti i governi interessati a regolare i conti con i propri nemici interni e esterni.

La “normalizzazione” del concetto di terrorismo si è rivolta, scontatamente, contro le due sorgenti di confusione (e di conflitto) del passato. Da un lato, è stata riassorbita la più scivolosa delle condizioni permissive novecentesche, il riconoscimento di scusanti all'impiego del metodo terroristico nel caso di condizioni eccezionali di sottomissione o di minaccia. Questa posizione, che accomunava già da tempo i principali Stati euro-occidentali, non ha trovato più ostacoli dopo lo choc dell'11 settembre 2001 e il varo della cosiddetta “guerra globale al terrore”. “Il terrorismo”, come si affrettò a proclamare Ariel Sharon nel 2002, “è terrorismo in qualunque parte del mondo”²³, indipendentemente quindi da qualunque considerazione storica o motivazione politica. Un anno più tardi, toccò alla *US National Strategy to Counter Terrorism* riformulare in termini solenni lo stesso principio di equiparazione universale: “Dobbiamo usare tutta l'influenza degli Stati Uniti per delegittimare il terrorismo e chiarire che tutti gli

20 F. Benigno, *Terrore e terrorismo. Saggio storico sulla violenza politica*, Einaudi, Torino 2018, pp. 255-265.

21 Su questa lista, aggiornata periodicamente e in modo del tutto discrezionale dagli Stati Uniti, e sul suo rapporto con le analoghe liste di Unione Europa e Nazioni Unite, si veda K. Thorne, “‘Terrorist’ lists. A brief overview of lists and their sanctions in the US, UN, and Europe”, in *Working Paper, HD Centre*, giugno 2006.

22 Il massimo dell'arbitrarietà è costituito, non casualmente, dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo – una vera e propria lista di proscrizione dalla comunità internazionale, senza quasi alcun rapporto con il fenomeno terroristico a cui si riferisce. La lista fu istituita nel 1979 con l'iscrizione di Libia, Iraq, Sud Yemen e Siria; nel 1982 fu aggiunta Cuba, nel 1984 l'Iran, nel 1988 la Corea del Nord e nel 1993 il Sudan. A parte l'esclusione di altri possibili candidati (Pakistan e Arabia Saudita, per esempio), quello che rende più manifesto il carattere opportunistico dell'elenco è la politica delle cancellazioni successive. A parte lo Yemen del sud, che fu depennato nel 1990 dopo la riunificazione del Paese, l'Iraq fu rimosso nel 2004, la Libia nel 2006 come contropartita per la partecipazione alla guerra globale al terrore (quale base delle *extraordinary renditions* e della tortura ai presunti terroristi), la Corea del Nord nel 2008 come concessione nel quadro dei negoziati sul nucleare, Cuba infine nel 2015 a suggello della riapertura delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti.

23 A. Sharon, *The New York Times*, 19 marzo 2002, cit. in V. Held, “Terrorism and War”, in *The Journal of Ethics*, vol. 8, n. 1, 2004, pp. 59-60.

atti di terrorismo siano visti nella stessa luce della schiavitù, della pirateria o del genocidio; un comportamento che nessun governo rispettabile può perdonare o sostenere e a cui tutti dobbiamo opporci”²⁴.

Tra il 2005 e il 2006, questa posizione venne recepita anche dalle Nazioni Unite, cioè dall’istituzione internazionale nella quale più a lungo avevano pesato le esitazioni e i distinguo dei paesi di nuova indipendenza e del Movimento dei non allineati.

Al fine di comprimere il bacino di coloro che possono ricorrere al terrorismo, dobbiamo rendere assolutamente chiaro che *nessuna causa, non importa quanto giusta, può scusare il terrorismo*. Questo vale anche per la legittima lotta dei popoli per l’autodeterminazione. Persino questo diritto fondamentale definito nella Carta delle Nazioni Unite non scusa l’uccisione e il ferimento deliberato di civili e non combattenti. Al Summit mondiale del 2005, gli Stati membri si sono uniti per la prima volta nel condannare fermamente il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, commesso da chiunque, in qualunque luogo e per qualunque scopo, in quanto costituisce una delle minacce più serie alla pace e alla sicurezza internazionali.²⁵

Più ancora del riassorbimento delle scusanti, tuttavia, a spostare i termini del riconoscimento e del diniego degli atti terroristici ha provveduto la sorprendente ricostruzione della soglia tra Stati e attori non statuali – sorprendente in quanto contemporanea alle retoriche sul superamento dello Stato, della sovranità e del “modello vestfaliano”. Nel caso degli attori non statuali, l’imputazione di terrorismo è stata persino ampliata, fino a includervi anche molti degli atti che, nel corso del Novecento, sarebbero stati ascritti senza esitazioni al “diritto di resistenza” – a cominciare dal diritto di prendere le armi contro l’occupazione altrui. Nessuno spazio, quindi, per la presunta necessità rivendicata ancora per tutti gli anni Novanta da molti paesi del Terzo Mondo di “differenziare il terrorismo dalla lotta legittima dei popoli sotto dominazione coloniale o occupazione straniera per l’auto-determinazione e la liberazione nazionale”²⁶. Al suo posto, pur continuando ad assicurare il proprio sostegno politico e militare ai gruppi armati impegnati a combattere contro governi autoritari (dall’UÇK in Kosovo all’Alleanza del Nord in Afghanistan ai peshmerga curdi in Siria), Europa e Stati Uniti hanno assunto una posizione sempre più severa nei confronti della resistenza armata contro le occupazioni condotte da paesi o coalizioni di paesi democratici o presunti tali, tanto da declassare a “terroristici” persino gli atti rivolti non contro i civili ma contro le stesse forze militari di occupazione.

Alla crescente criminalizzazione degli attori non statuali si è accompagnata – ed è ancora più indicativo – una riscoperta in grande dell’innocenza dello

24 White House, *US National Strategy to Counter Terrorism*, Washington DC, 2002.

25 United Nations, *Uniting Against Terrorism*, 2006, par. 10. Corsivo mio.

26 Dichiarazione conclusiva del summit del Movimento dei non allineati, Colombia 1996.

Stato. È la definitiva recisione del rapporto tra Stato e terrorismo raccomandata nel 2005 dall'ex Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan: “è tempo di mettere da parte i dibattiti sul cosiddetto ‘terrorismo di stato’. L’uso della forza da parte degli Stati è già strettamente regolato dal diritto internazionale”²⁷. Ed è quello che condividono, scontatamente, tutte le definizioni correnti di fonte statale. Le quali contengono, in primo luogo, una rappresentazione del metodo terroristico quale “violenza premeditata perpetrata contro obiettivi non-combattenti”²⁸, con l’obiettivo di “instillare la paura o costringere i governi e le società”²⁹; una individuazione delle sue motivazioni come politiche o, come recita più diffusamente il *Terrorism Act* britannico del 2000, “politiche, religiose o ideologiche”³⁰; e, appunto, una clausola di illegalità, che distingue la natura di questo metodo a seconda che sia impiegato da attori non statuali o forze regolari di uno Stato. “Il termine ‘terrorismo’”, recita la definizione ufficiale degli Stati Uniti, “significa una violenza motivata politicamente perpetrata contro obiettivi non combattenti da gruppi subnazionali o agenti clandestini”³¹.

4. L’irresistibile istituzionalizzazione del nuovo concetto

Questa rivendicazione di innocenza non costituirebbe, di per sé, una novità: anche per tutto il Novecento gli Stati si erano sforzati di dissociare radicalmente gli atti di violenza impiegati da loro da quelli impiegati da tutti gli altri soggetti. Ma a fare la differenza, questa volta, è il fatto che la ristatalizzazione del confine tra legittimità e illegittimità non ha più incontrato le resistenze che avrebbe incontrato (e, ogniqualvolta accennata, incontrò) in passato. Al contrario: sia l’informazione giornalistica sia, più sorprendentemente, la riflessione accademica e scientifica si sono affrettate a fare propria la nuova nozione di “terrorismo”, facendo letteralmente piazza pulita delle discussioni e delle cautele delle riflessioni novecentesche.

A spingere verso questa omologazione hanno contribuito, come era prevedibile, pressioni istituzionali di tutti i tipi, dalla coerenza con le classificazioni pubbliche di fonte statale all’esistenza di forti incentivi (politici, ma anche scientifici ed accademici) a utilizzare, per riflettere sulla società, le stesse “categorie che utilizziamo come membri della società che parlano l’un l’altro di sé”³², all’op-

27 United Nations General Assembly, Secretary General, Report of the Secretary-General, *In larger freedom: towards development, security and human rights for all*, 2005.

28 US Code, Title 22, Section 2656.

29 Restando agli Stati Uniti, rispetto alla definizione adottata dal Dipartimento di Stato, questa specificazione è contenuta nella definizione della FBI.

30 *UK Terrorism Act*, London 2000.

31 US Code, Title 22, Section 2656. Questa è anche la definizione adottata dal Dipartimento di Stato Usa.

32 M. Douglas, *How Institutions Think*, Syracuse UP, Syracuse 1986; trad. it. *Come pensano le istituzioni*, Il Mulino, Bologna 1990, p. 152.

portunità che questa scappatoia offre di soddisfare bisogni minimi seguendo la via del minimo sforzo. Queste pressioni sono state rafforzate, prevedibilmente, dall'adozione di approcci *policy-oriented* di per sé inclini a trasformare gli studiosi di terrorismo in specialisti di anti-terrorismo, subordinati sin nella definizione del fenomeno alle indicazioni dello Stato o dell'organizzazione internazionale interessati (a maggior ragione quando, come avviene sempre più spesso, questi sono anche i committenti delle ricerche). Sul piano più strettamente scientifico e accademico, poi, il successo dei metodi quantitativi ha incoraggiato un numero sempre maggiore di studiosi ad affidarsi a banche dati tanto precise nella numerazione degli attacchi e delle rispettive vittime, quanto disciplinate nel recepire la nozione di "terrorismo" dettata dai principali Stati – con l'unico risultato di calare una corazza metodologica sull'ideologia.

Ma la spinta decisiva a questa pressione omologante è venuta dalla chiamata alla mobilitazione seguita agli attentati dell'11 settembre 2001 e rilanciata, una dozzina d'anni più tardi, dalla crociata collettiva contro l'Isis. Da una parte, questa mobilitazione ha fatto crescere in modo esponenziale la domanda di conoscenze sul terrorismo. Ma, dall'altro, ha aumentato ulteriormente la pressione ad adottare la nozione dominante senza troppo discuterla, anche attraverso la sua progressiva istituzionalizzazione attraverso canali quali la creazione di centri di studi, dipartimenti pubblici e privati, riviste specializzate, associazioni di studiosi e di esperti, dibattiti televisivi o sistemi di classificazione dei libri organizzati attorno alla parola terrorismo. Per non parlare dell'arruolamento degli "esperti" di terrorismo nelle sedicenti "Commissioni contro la radicalizzazione" o "contro l'estremismo". O, peggio ancora, della pressione più morbida e, quindi, ancora più pervasiva, delle politiche nazionali o europee dichiaratamente rivolte al "finanziamento alla ricerca" – cioè, in concreto, al suo disciplinamento.

5. Le conseguenze sul riconoscimento e (soprattutto) sul diniego

La ridefinizione del concetto di "terrorismo" ha avuto un effetto immediato sulle pratiche di riconoscimento e diniego degli atti terroristici – sia quelli del passato sia, naturalmente, quelli del presente. Nel caso degli attori non statuali, lo spazio del riconoscimento si è persino ampliato, nella stessa misura in cui si sono ristretti (o sono venuti del tutto meno) i margini per quella forma più sofisticata di "diniego" che Stanley Cohen ha suggerito di definire, invece che "letterale", "interpretativo": non la negazione che l'atto di violenza sia avvenuto, ma la rivendicazione che esso abbia avuto "un significato diverso da quello che gli è normalmente attribuito"³³ (che non sia stato un atto terroristico, appunto,

33 S. Cohen, *States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering*, Polity Press 2000; tr. it. *Stati di negazione. La rimozione del dolore nella società contemporanea*, Carocci, Roma 2002, p. 30.

bensi un atto di resistenza, o un atto di disperazione, o la risposta a qualche atto ancora peggiore, secondo le più tipiche scusanti novecentesche).

Nel caso degli Stati, al contrario, la ridefinizione del concetto di terrorismo ha operato come una formula formidabile di diniego. Non perché gli atti di violenza di massa degli Stati contro i non combattenti abbiano cessato di essere condannati, dal momento che essi restano in linea di principio contrari al diritto di guerra o, come si dice oggi, al diritto umanitario. Ma perché è stata una volta per tutte recisa la continuità tra questi atti e quelli analoghi commessi dagli attori non statuali: in tutti e due i casi si tratta di violazioni, ma non si tratta più della *stessa* violazione. Non solo: le scusanti che sono state negate agli attori non statuali sono state surrettiziamente riconosciute agli stati, anzi lo sono state sempre di più, nei sottoscala della grande architettura strategica e retorica della “guerra globale al terrore”. Basti pensare all’interpretazione sempre più estensiva della nozione di “doppio uso”, tale da consentire di colpire qualunque tipo di infrastruttura civile accusata o semplicemente sospettata di prestarsi a un (possibile) uso militare; all’accettazione sempre meno problematica dei cosiddetti “danni collaterali” tra la popolazione civile; a giustificazione di ciò, alla ridefinizione del principio stesso di proporzionalità in termini di proporzionalità tra i danni collaterali di ogni attacco e il vantaggio militare atteso³⁴.

Il risultato di tutto ciò è la totale dissociazione delle rispettive memorie: una dissociazione che consente di ricostruire una “grande narrazione” storica del terrorismo che parte solennemente dai Sicari e dagli Assassini, si aggira per tirannicidi e gruppi di fanatici e visionari (di volta in volta religiosi, nazionalisti, anarchici o socialisti) dalla prima modernità fino alla fine dell’Ottocento, per culminare nel “terrorismo islamico” degli ultimi tre decenni; ma esclude, appunto, tutto ciò che Schelling, Aron e Walzer non avrebbero avuto esitazioni a includere nel fenomeno – le strategie terroristiche degli eserciti regolari, i bombardamenti sulle città, Hiroshima e Nagasaki quali più compiuti atti terroristici della storia.

34 O.A. Hathaway, “War Unbound. Gaza, Ukraine, and the Breakdown of International Law”, in *Foreign Affairs*, 2024, 3, pp. 84-96.